

**Direzione:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Area:** AREA GESTIONE DEL PERSONALE, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00127 del 23/02/2024

Proposta n. 396 del 21/02/2024

**Oggetto:**

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. Approvazione del "Rendiconto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - anno 2022" e determinazione del "Fondo definitivo per la retribuzione di posizione e di risultato - anno 2023". Costituzione, in via provvisoria, del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - anno 2024"

**Proponente:**

Estensore	COPPOLA GIANLUCA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	COPPOLA GIANLUCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM G. VENANZI	_____firma digitale_____
Direttore	PEZONE FABIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

## ***IL DIRETTORE***

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, al dott. Fabio Pezone è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo";

VISTA la determinazione 23 ottobre 2023, n. A00608 (Dott. Giorgio Venanzi. Conferimento dell'incarico ad interim di dirigente dell'area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari", istituita nell'ambito del servizio "Amministrativo");

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 29 marzo 2023, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025);

VISTA la deliberazione consiliare 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2024, n. U00001 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2024, n. U00002 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022);

VISTA la deliberazione consiliare 15 novembre 2023, n. 15 (Bilancio consolidato della regione Lazio ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - esercizio 2022);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, di seguito "CCNL 2016-2018";

VISTO del CCNL 2016-2018 in particolare:

- l'articolo 57 (Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato), ai sensi del quale:

*"1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di*

*risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.*

*2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:*

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;*
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;*
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;*
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;*
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili."*

*3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.";*

- l'articolo 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato), a tenore del quale:

*"1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area*

*II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.*

*2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.”;*

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 9, comma 2 bis, a termini del quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;*

VISTO il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e, in particolare, l'articolo 4, che prevede misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 23, commi 2, 3 e 4:

*“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...);*

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
- b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;(…)”;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, in particolare, l'articolo 10, comma 12-septiesdecies, con cui si stabilisce che: “Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto



*dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.”;*

VISTO l'articolo 40 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche, a termini del quale *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ....”;*

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali), ai sensi del quale *“A seguito dell'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e all'ottimizzazione della funzionalità dell'amministrazione regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall'anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.”;*

VISTO l'articolo 7, comma 17 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), ai sensi del quale: *“Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all'anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali.”;*

VISTO l'articolo 3, comma 23 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), ai sensi del quale: *“Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all'anno 2016, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ulteriormente ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all'articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001 comparto Regioni e autonomie locali.”;*

VISTI gli accordi di contrattazione:

- per la riduzione, in applicazione dell'articolo 1, comma 1 della l.r. 12/2014, del dieci per cento delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto definitivamente il 12 marzo 2015 con le organizzazioni sindacali rappresentative, rispettivamente, del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'Area II della dirigenza;
- per la riduzione, in applicazione dell'articolo 7, comma 17, della l.r. 17/2015, del dieci per cento delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto definitivamente il 29 agosto 2016 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali;

CONSIDERATO che non è ancora stato stipulato un accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale



non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali e dell'Area II della dirigenza, in applicazione dell'articolo 3, comma 23 della l.r. 17/2016;

VISTA la determinazione 20 dicembre 2021, n. 177 (Approvazione del "Rendiconto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - anno 2020" e conseguente rideterminazione del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - anno 2021". Costituzione, in via provvisoria, del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato - anno 2022".), con cui si è provveduto anche a costituire, in via provvisoria, il "Fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale - anno 2022", nell'ammontare complessivo di euro 1.395.526,44, così come dettagliato nell'allegato C alla determinazione stessa;

RITENUTO di procedere all'approvazione del "Rendiconto risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2022", così come dettagliato nell'Allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono state consolidate le economie di cui all'articolo 57, comma 3 del CCNL 2016-2018, per un ammontare complessivo pari a euro 959.455,77;

RITENUTO, in coerenza con l'articolo 57, comma 1 del CCNL 2016-2018, di dover procedere alla determinazione delle risorse costituenti il "Fondo definitivo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2023", comprendendo nell'importo le risorse di cui al "Rendiconto risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2022", di cui all'allegato A) alla presente determinazione e pari a euro 959.455,77, con la conseguenza che l'ammontare complessivo del Fondo - anno 2023 risulta quantificato in euro 2.651.371,11, come dettagliato nell'Allegato B) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere, a quadro normativo e contrattuale vigente, alla costituzione, in via provvisoria, del "Fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2024", di seguito "Fondo - anno 2024", pari a euro 1.691.915,34, così come dettagliato nell'Allegato C) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le economie risultanti dal riparto del Fondo - anno 2023, da riportarsi a incremento delle risorse per il finanziamento del Fondo - anno 2024 come

previsto dall'articolo 57, comma 3 del CCNL 2016-2018, sono determinate all'esito delle relative operazioni di rendiconto;

**DATO ATTO CHE:**

- le risorse destinate nell'anno 2014 al trattamento accessorio del personale dirigente sono risultate eccedenti, rispetto alle risorse dell'anno 2010, per un ammontare pari a euro 1.774,63;
- il Fondo risorse - anno 2014 per il trattamento accessorio del personale dirigente è stato decurtato dell'importo di cui al capoverso precedente, così come previsto dall'articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dalla circolare 8 maggio 2015, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la rideterminazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015;
- le risorse stabili del Fondo - anno 2024 sono pari a euro 1.691.915,34;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo - anno 2024 sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l'esercizio 2024 e, più precisamente, sul cap. S11404;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 21;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare il "Rendiconto risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2022", come dettagliato nell'Allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si determinano economie pari a euro 959.455,77;
2. di procedere alla determinazione delle risorse costituenti il "Fondo definitivo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2023", di seguito "Fondo - anno 2023" comprendendo nell'importo le economie di cui

- al “Rendiconto risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2022”, di cui all’allegato A) alla presente determinazione e pari a euro 968.483,43, con la conseguenza che l’ammontare complessivo del Fondo - anno 2023 risulta quantificato in euro 2.651.371,11, come dettagliato nell’allegato B) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla costituzione, in via provvisoria, del “Fondo per le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato - anno 2024”, di seguito “Fondo - anno 2024”, pari a euro 1.691.915,34, così come dettagliato nell’Allegato C) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  4. di procedere, eventualmente, sulla base di nuovi e sopraggiunti elementi, alla modifica del Fondo - anno 2024 con successivo provvedimento;
  5. di prenotare l’impegno della somma di euro 1.691.915,34 di cui al punto 3 sul capitolo S11404 del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l’esercizio 2024;
  6. di trasmettere la presente determinazione alle competenti strutture della Giunta regionale ai fini del controllo della compatibilità della prenotazione di impegno di spesa di cui al punto 5;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dati Ulteriori (Aggiornamento del ruolo dei dirigenti - Fondi - Piano triennale dei fabbisogni di personale)” del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

*Dott. Fabio Pezone*

## Allegato A

## RENDICONTO FONDO DIRIGENZA - ANNO 2022

RIFERIMENTO NORMATIVO/CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Determinazione n. 177 del 20/12/2021	Fondo dirigenza anno 2022	€ 1.721.563,18
art. 9, co.2 bis d.l. 78/2010	riduzione ex art. 1, co.456, l. 147/2013	€ 1.774,63
CCDI del 12/03/2015	Decurtazione ex art.1, L.r. n.12/2014	€ 170.917,90
CCDI del 29/08/2016	Decurtazione ex art.7, c.17, L.r.17/2015	€ 153.344,21
	<b>TOTALE RISORSE FONDO 2022</b>	€ 1.395.526,44
Art.12, CCDI triennio 2021-2023	Retribuzione di posizione erogata	-€ 309.101,76
Art. 13, CCDI triennio 2021-2023	Retribuzione di risultato erogata	-€ 117.941,25
Art. 14, CCDI triennio 2021-2023	Incarichi ad interim	-€ 9.027,66
Art.21, CCDI triennio 2021-2023	Welfare integrativo	€ 0,00
Art.22, CCDI triennio 2021-2023	Formazione integrativa	€ 0,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO EROGATO 2022</b>	-€ 436.070,67
	<b>ECONOMIE</b>	€ 959.455,77
		Il direttore del servizio Amministrativo
		dott. Fabio Pezone

ALLEGATO C		
FONDO DIRIGENZA - ANNO 2023		
RIFERIMENTO NORMATIVO/CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 57, c. 2, lett. a) CCNL 2016-2018	Importo unico annuale	€ 1.589.645,60
Art. 57, c. 2, lett. b) CCNL 2016-2018	Specifiche disposizioni di legge	€ 0,00
Art. 57, c. 2 lett. c) CCNL 2016-2018	R.I.A. dei cessati	€ 104.044,37
Art. 57, c. 2, lett. d) CCNL 2016-2018	Onnicomprensività della retribuzione	€ 0,00
Art. 57, c. 2, lett. e) CCNL 2016-2018	Risorse autonomamente stanziare	€ 0,00
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 1.693.689,97</b>
Art. 9, c. 2 bis d.l. 78/2010	Riduzione ex art. 1, co. 456 l. 147/2013	<b>-€ 1.774,63</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.691.915,34</b>
Art. 27, c. 9 CCNL 23.12.1999	Economie anno 2022	€ 959.455,77
	<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 959.455,77</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.651.371,11</b>

Il direttore del servizio "Amministrativo"

*Dott. Fabio Pezone*

Copia



ALLEGATO C		
FONDO PROVVISORIO DIRIGENZA - ANNO 2024		
RIFERIMENTO NORMATIVO/CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 57, c. 2, lett. a) CCNL 2016-2018	Importo unico annuale	€ 1.589.645,60
Art. 57, c. 2, lett. b) CCNL 2016-2018	Specifiche disposizioni di legge	€ 0,00
Art. 57, c. 2 lett. c) CCNL 2016-2018	R.I.A. dei cessati	€ 104.044,37
Art. 57, c. 2, lett. d) CCNL 2016-2018	Onnicomprensività della retribuzione	€ 0,00
Art. 57, c. 2, lett. e) CCNL 2016-2018	Risorse autonomamente stanziare	€ 0,00
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 1.693.689,97</b>
Art. 9, c. 2 bis d.l. 78/2010	Riduzione ex art. 1, co. 456 l. 147/2013	-€ 1.774,63
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.691.915,34</b>
Art. 27, c. 9 CCNL 23.12.1999	Economie anno 2023	a consuntivo
	<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.691.915,34</b>

Il direttore del servizio "Amministrativo"

*Dott. Fabio Pezone*

Copia